



ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
PROVINCIA DI RAGUSA

**REGOLAMENTO PER LA
DETERMINAZIONE E
RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
ANNUO DOVUTO DA CIASCUN
ISCRITTO ALL'ORDINE
APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO DEL 12/12/2019**

ARTICOLO 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fissazione e successiva riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine del contributo annuale dovuto dagli iscritti ai sensi dell'art. 5 della L.24.6.1923 n.1395, dell'art.37 e dell'art. 18 del R.D. 23.10.1925 n.2537, dell'art. 7 del D.Lgs. Luogotenenziale 23.11.1944 n.382.

ARTICOLO 2 - Determinazione della misura del contributo annuale

Il Consiglio dell'Ordine entro il 31 dicembre di ogni anno determina il contributo annuo per l'anno successivo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine e per l'iscrizione all'Albo, nonchè a copertura della quota annuale dovuta dall'Ordine di Ragusa per il funzionamento del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.

Il contributo annuo è fissato annualmente dall'Ordine in misura differenziata in relazione alla data entro la quale viene effettuato il versamento; più precisamente verranno fissati importi differenti in caso di versamento del contributo annuale entro il 31 marzo e poi progressivamente superiori in caso di versamento rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 20 settembre.

L'entità del contributo annuo e le relative modalità di versamento verranno rese note mediante pubblicazione, equivalente a comunicazione, entro il 31 gennaio successivo sul sito Internet dell'Ordine, e poi comunicate agli iscritti a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica comunicata da ciascun iscritto.

La mancata trasmissione o il mancato recapito, da qualsivoglia causa determinata, della comunicazione individuale all'iscritto, non esonera quest'ultimo dal versamento della quota associativa annuale con le modalità e nei termini prescritti, perfettamente conoscibili tramite consultazione del sito internet dell'Ordine.

ARTICOLO 3 - Termini e modalità di versamento

Ciascun iscritto è tenuto a versare il contributo annuo, nella misura differenziata in relazione alla data in cui viene effettuato il versamento fissata dall'Ordine per ciascun anno, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento o, con le maggiorazioni rispettivamente previste, entro il 30 giugno o entro il 20 settembre.

Scaduto il termine ultimo per il pagamento del 20 settembre senza che l'iscritto abbia provveduto all'integrale versamento della somma dovuta, il contributo per l'anno di riferimento dovuto dall'iscritto resta fissato nella misura massima prevista per il caso di versamento entro il 20 settembre.

Il pagamento del contributo annuo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario o direttamente a mezzo versamento presso la segreteria dell'Ordine.

Per i nuovi iscritti all'albo, con esclusione dei nuovi iscritti a seguito di trasferimento, il contributo dovuto per il primo anno di iscrizione è pari al contributo nella misura determinata in caso di versamento entro il 31 marzo dell'anno di riferimento ridotto del 50%.

ARTICOLO 4 - Mancato versamento

Il mancato integrale pagamento del contributo annuo, come previsto agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, entro il 20 settembre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925, comporterà l'avvio automatico del procedimento disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere dell'Ordine redigerà l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio.

Il Consiglio, nella prima seduta utile, delibererà la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il mancato pagamento del contributo annuale e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo degli iscritti all'Ordine.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, indirizzata all'Ordine medesimo.

La cancellazione decorrerà dalla data di adozione della relativa delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso al momento della richiesta di cancellazione.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta verrà rilasciato dopo che l'iscritto avrà provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

ARTICOLO 5 - Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare per mancato versamento del contributo annuo nei termini previsti determinerà, ove sussistenti i presupposti di legge, la sospensione dell'iscritto dall'esercizio della professione a tempo indeterminato.

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione non fa comunque venir meno l'obbligo del versamento del contributo annuo da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il mancato adempimento dell'obbligo di versamento del contributo annuo costituisce inoltre violazione dell'art. 4 c.6 del vigente Codice deontologico.

ARTICOLO 6 - Regolarizzazione posizione morosi

L'iscritto nei cui confronti è stato avviato il procedimento disciplinare è tenuto, al fine di regolarizzare la propria posizione, a pagare oltre al contributo nella misura massima prevista come statuito dal precedente art. 3, anche gli interessi di mora e le spese conseguenti all'espletamento dell'azione disciplinare, ivi incluse quelle postali, di bollo e notifica; in caso contrario, l'Ordine procederà al recupero del credito con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente, con ulteriore aggravio di costi per l'iscritto moroso, quali spese legali, notifiche, spese postali e varie.

ARTICOLO 7 - Sospensione servizi ai morosi

Per gli iscritti che abbiano in corso un procedimento disciplinare per mancato regolare versamento del contributo annuale verrà sospeso il servizio di vidimazione parcelle professionali ed i nominativi degli stessi non potranno essere inseriti nelle terne di competenza dell'Ordine.

ARTICOLO 8 - Contributo per l'anno 2020

Le disposizioni approvate con il presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2019.

In deroga al termine fissato dall'art. 2 del presente regolamento al 31 dicembre per la determinazione del contributo annuo e considerato che la misura del contributo da versarsi entro il primo termine del 31 marzo non subisce variazioni rispetto a quello fissato per l'anno 2018, il contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2019 viene fissato nelle seguenti misure:

- 1) €.150,00 se versati entro il 31 marzo 2020;
- 2) €.180,00 se versati entro 30 giugno 2020;
- 3) €.210,00 se versati entro il 20 settembre 2020.